



## LEGA CANOTTAGGIO UISP

### IL GIUDICE UNICO

- Vista la comunicazione della Lega Canottaggio a questo Giudice Unico per introdurre regolare procedura disciplinare circa le dichiarazioni rese sui media da Sergio Silvi.
- Acquisite le dichiarazioni rese da Sergio Silvi.
- Visto il vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina.

In fatto ed in diritto

Come stabilito dal Regolamento vigente (articolo 81- *Osservanze*, comma B) a tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito di Lega.

Le dichiarazioni di Sergio Silvi, ancorché derivanti dall'innegabile volontà di contribuire sinceramente alla risoluzione della problematica legata allo "scarrellamento" ed apprezzabili per la pervicacia con cui lo scrivente ricerca soluzioni condivise, sono tuttavia rilasciate in una forma che lede gravemente la reputazione della Lega.

Il giudizio di "*poca professionalità*" circa l'operato della Lega, adombrando l'acquiescenza della stessa a presunte "*pressioni*" di "*qualcuno*", travalica senza dubbio la normale dialettica interna al movimento e quel legittimo diritto di critica che, universalmente riconosciuto e tutelato, non può e non deve giungere alla denigrazione degli organi di Lega.

Appurato come Sergio Silvi non risulti attualmente tesserato alla Lega Canottaggio UISP, nonostante la sua partecipazione, in qualità di allenatore della Borgata Marola, alla riunione di Lega sull'argomento "scarrellamento" e nonostante come, nelle sue stesse dichiarazioni, si qualifichi come tale

#### DELIBERA

di assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

#### **A carico di Sergio Silvi**

Nessun provvedimento, in quanto, non essendo un tesserato della Lega Canottaggio UISP, risulta improcedibile dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

#### **A carico della Borgata Marola**

MULTA di € 150,00 (centocinquanta/00) per SCORRETTEZZA, motivata dalla responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 82, comma C "fatti ....anche di non tesserati ma comunque ascrivibili tra i membri di una specifica Società/Borgata" perché, violando l'articolo 83, comma A punto 4, venivano rilasciate dichiarazioni lesive dell'immagine della Lega.

Si diffida inoltre la Borgata Marola dal farsi rappresentare, in riunioni/manifestazioni della Lega Canottaggio, da soggetti non debitamente tesserati alla Lega medesima.

così deciso in La Spezia il 30 marzo 2016

IL GIUDICE UNICO  
(Massimo Nardini)